

STATUTO

Associazione Il Magico Mondo di Melania



Art. 1

1.1 È costituita, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore o C.T.S.), l'Associazione denominata "Il Magico Mondo di Melania'" nel prosieguo del presente statuto indicata come "l'ASSOCIAZIONE".

1.2 A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale la denominazione sarà integrata con l'aggiunta dell'acronimo "A.P.S.". A seguito della predetta iscrizione l'ASSOCIAZIONE assume automaticamente la seguente denominazione "Il Magico Mondo di Melania ASSOCIAZIONE di Promozione Sociale" (in sigla "Il Magico Mondo di Melania APS").

1.3 L'ASSOCIAZIONE non ha scopo di lucro ed è libera, democratica, apartitica, fondata sul volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, con spirito di collaborazione e intenti di sussidiarietà con lo Stato, le Regioni, le Province e gli Enti locali.

1.4 L'ASSOCIAZIONE è regolata dalle norme del Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dal presente Statuto.

1.5 L' ASSOCIAZIONE ha sede legale in Scheggia e Pascelupo (PG).
Ai soli fini dell'iscrizione al R.U.N.T.S. l'indirizzo della

sede è Via Flaminia n. 25 ed ha durata a tempo indeterminato. Il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel Comune di Scheggia e Pascelupo nonché l'istituzione e la soppressione di eventuali sedi secondarie, amministrative, sezioni locali, sedi operative sono di competenza del Consiglio Direttivo, non costituiscono modificazione del presente statuto e devono essere comunicate a cura degli amministratori alle competenti Autorità.

Art. 2

2.1 L'ASSOCIAZIONE è costituita per il perseguimento di finalità, civiche solidaristiche e di utilità sociale e persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in favore degli associati stessi, dei loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera h) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o

ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117).

2.2 Per il raggiungimento delle proprie finalità l'ASSOCIAZIONE opera al fine di:

- Progettare, attuare e sostenere tutte le iniziative (scientifiche, culturali, didattiche, produttive e legislative) inerenti alle problematiche perinatali, neonatali e pediatriche;

- Individuare, analizzare, realizzare e sviluppare tutte le attività che hanno lo scopo di fornire sostegno, cura, assistenza sociale e psicologica a pazienti - e loro famiglie -

colpiti da infezioni e malattie perinatali e neonatali;

- Promuovere le iniziative più opportune a favore dei soggetti affetti da infezioni e malattie perinatali e neonatali e di coloro che le assistono per tutte le difficoltà connesse con la malattia, specialmente quelle concernenti la riabilitazione e la partecipazione alla vita sociale e/o lavorativa;

- Curare la diffusione, con ogni mezzo di informazione, di notizie atte alla sensibilizzazione ed all'aggiornamento sulle problematiche inerenti le infezioni e malattie perinatali e neonatali;

- Favorire la creazione di organismi pubblici e privati, anche no-profit, per la cura e l'assistenza dei malati e per la ricerca scientifica e lo studio delle infezioni e malattie perinatali e neonatali;

- Stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e di volontariato, Cooperative ed Associazioni ritenute utili per il conseguimento dei fini statutari;

- Formare persone per collaborare con coloro che sono in stato di necessità;

- Essere punto di riferimento che offra un primo sostegno ed aiuto in situazioni di difficoltà;

- Creare una rete sociale promuovendo occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;

- Stimolare un maggiore e sempre più qualificato e

coordinato impegno degli enti locali e delle strutture pubbliche e private allo scopo di rendere sempre più efficaci le risposte alle domande e nel contempo favorire l'integrazione e la nascita di nuove risorse per i pazienti affetti da infezioni e malattie perinatali e neonatali;

- Erogare sussidi, contributi e servizi al nucleo familiare dei pazienti ricoverati per le patologie indicate al punto precedente;
- Favorire la creazione di comunità alloggio e strutture di accoglienza al fine di migliorarne le condizioni di vita dei pazienti e loro familiari;
- Realizzare e proporre sul territorio nazionale ed estero convegni, conferenze, dibattiti, seminari, incontri, stages, workshop con lo scopo di diffondere i suoi scopi sociali e sostenere economicamente tutte le iniziative formative e culturali dell'ASSOCIAZIONE;
- Organizzare, senza alcun fine di lucro e purché non siano in contrasto con gli scopi dell'ASSOCIAZIONE, ogni tipo di attività culturale, formativa, sportiva e ricreativa, anche in forme consortili con altre Associazioni ed Enti;
- Sviluppare l'associazionismo ed il volontariato allargando, sia in termini geografici che di contenuti ed iniziative il campo di azione; creando e consolidando scambi collaborativi; allacciando una rete di rapporti con altre associazioni culturali presenti nel nostro ed in altri



territori;

- Collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali, nazionali e sovranazionali, istituti universitari, associazioni culturali e sportive, comitati, consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obiettivi.
- Partecipare a manifestazioni civili, religiose, folcloristiche, sociali, scientifiche promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni.
- Realizzare ogni altra attività secondaria e strumentale ai fini di cui all'art. 2.

Il tutto secondo i criteri ed i limiti definiti dalla normativa del Terzo Settore, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

2.3 Di tali attività il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 3

L'ASSOCIAZIONE può esercitare l'attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del C.T.S., al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività

di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art.4

4.1 Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE è costituito dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ASSOCIAZIONE.

4.2 Le entrate dell'ASSOCIAZIONE sono costituite da:

- a) le quote sociali;
- b) i contributi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri Enti sub-regionali e locali, o di organismi internazionali finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i contributi di altri Enti pubblici o privati;
- d) i proventi permanenti o occasionali derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al

raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

e) oblazioni, lasciti ed utili patrimoniali;

f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5

5.1 L'ASSOCIAZIONE non ha scopo di lucro ed il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.

5.2 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso ed in ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo o di collaborazione.

5.3 In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto in conformità al disposto dell'art. 9 del C.T.S..

Art. 6

6.1 L'ASSOCIAZIONE è aperta a chiunque ne condivida gli scopi, le finalità e le attività, purché maggiore di anni diciotto. Possono altresì aderire Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro i cui fini statutarî siano conformi a quelli dell'ASSOCIAZIONE nel rispetto dei limiti di cui all'art. 35 comma 3 del C.T.S..

6.2 A tal fine essi devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale, accertata la sussistenza dei requisiti di cui sopra, entro 60 giorni provvede all'iscrizione nel libro soci. Le domande devono essere evase secondo l'ordine di presentazione.

6.3 L'iscrizione o il diniego motivato da parte del Consiglio Direttivo sono comunicati al richiedente entro il termine perentorio di 30 giorni.

Art. 7

7.1 All'atto dell'ammissione il nuovo associato è tenuto al versamento della eventuale quota associativa per l'esercizio in corso.

7.2 La quota associativa non è trasmissibile, non è rivalutabile e non è frazionabile. In particolare le somme versate per le quote annuali di adesione all'ASSOCIAZIONE, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

7.3 Non sono ammessi associati temporanei.

Art. 8

8.1 La qualità di associato si perde per decesso, recesso, morosità o esclusione.

8.2 Il recesso è comunicato per scritto al Consiglio Direttivo

ed ha effetto con lo scadere dell'esercizio in corso purché pervenuto almeno tre mesi prima.

8.3 La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo dopo due esercizi di mancata corresponsione della quota sociale.

8.4 L'esclusione è dichiarata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi. L'associato escluso può presentare ricorso all'Assemblea nella prima convocazione utile.

Art. 9

Gli associati hanno diritto:

- a) di partecipare alle assemblee. Ogni associato ha pari diritto di voto, in ossequio al principio del voto singolo. Gli Enti esercitano tale diritto per il tramite di un loro rappresentante appositamente designato;
- b) di eleggere le cariche sociali e di essere eletti alle stesse. Gli Enti, se nominati, esercitano la funzione tramite un loro rappresentante appositamente designato secondo i loro statuti;
- c) di frequentare i locali sede dell'ASSOCIAZIONE compatibilmente con le esigenze funzionali ed operative della stessa;
- d) di esaminare i libri sociali negli orari di apertura della sede;
- e) di ricevere le informazioni sullo svolgimento delle attività sociali.

Art. 10

Gli associati hanno l'obbligo:

- a) di partecipare alla vita ed alle attività dell'ASSOCIAZIONE;
- b) di versare la quota associativa nei termini deliberati dal Consiglio Direttivo;
- c) di astenersi da comportamenti che possano nuocere all'immagine o alla reputazione dell'ASSOCIAZIONE o degli altri associati.

Art. 11

11.1 Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) l'Organo di Controllo, quando previsto dalla legge
- e) l'Organo di Revisione, quando previsto dalla legge.

11.2 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'ASSOCIAZIONE tiene il Libro degli associati, il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, i Libri delle adunanze e delle deliberazioni degli altri Organi associativi, tenuti a cura degli stessi organi.

11.3 I libri dell'ASSOCIAZIONE sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'ASSOCIAZIONE a spese del richiedente.

Art. 12

12.1 L'Assemblea opera nel rispetto dei principi generali di democraticità, pari opportunità, eguaglianza di tutti gli associati, elettività delle cariche sociali.

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- c) nomina e revoca l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione quando previsti;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro l'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed il regolamento elettorale;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'ASSOCIAZIONE;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Art. 13

13.1 L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

13.2 Il bilancio dell'ASSOCIAZIONE, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ASSOCIAZIONE, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività diverse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

13.3 Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

13.4 Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'ASSOCIAZIONE, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

13.5 Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



13.6 L'Assemblea si riunisce inoltre ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o ne facciano richiesta 1/10 (un decimo) degli associati, o su richiesta dell'Organo di controllo, se nominato, con specifica indicazione dell'argomento da trattare. In tali casi la convocazione dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Art. 14

14.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente previa deliberazione del Consiglio Direttivo con avviso scritto che deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima ed eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, e l'ordine del giorno.

14.2 L'avviso deve pervenire agli associati per posta ordinaria o per posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, oppure con avviso affisso, sempre almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea, nella sede sociale e negli usuali luoghi pubblici e/o con comunicati alla stampa ed alle emittenti radiotelevisive locali o mediante comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ASSOCIAZIONE o su pagine pubbliche di social network (ad esclusione di profili privati).

Art. 15

15.1 L'Assemblea è aperta a tutti gli associati iscritti nel libro soci prima della pubblicazione dell'avviso di convocazione ed in regola con il versamento delle quote associative alla data dell'Assemblea.

15.2 Ciascun associato ha diritto a un voto.

15.3 Gli associati aventi diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare a mezzo delega scritta da altri associati aventi diritto di voto, anche se componenti del Consiglio Direttivo. Ciascun associato non può rappresentare più di 1 associato.

Art. 16

16.1 L'Assemblea in prima convocazione delibera con la presenza di almeno la metà più uno degli associati a maggioranza dei voti.

16.2 In seconda convocazione, da attuarsi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo quella prevista per la prima convocazione, delibera qualunque sia il numero degli intervenuti, a maggioranza dei voti.

16.3 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

16.4 L'Assemblea vota normalmente in modo palese per alzata di mano o sistemi equivalenti; nel caso di votazioni riguardanti persone, in modo segreto tramite schede o sistemi equivalenti.

16.5 In caso di necessità l'Assemblea può tenersi anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- sia consentito a chi presiede di accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Se nel corso della riunione si interrompe il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal presidente, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. Tale modalità è esclusa in caso di voto segreto.

Art. 17

17.1 Per le modificazioni dello statuto, per la trasformazione, fusione e scissione e per lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE le relative proposte e progetti dovranno essere affissi nella sede sociale e depositati presso la segreteria dell'ASSOCIAZIONE per l'esame da parte degli associati, contemporaneamente alla convocazione dell'Assemblea.

17.2 Nel caso di modifica dello statuto, di trasformazione, fusione o scissione, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

17.3 La deliberazione di scioglimento e conseguente messa in liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo richiede il

voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Art. 18

18.1 L'Assemblea nomina il proprio presidente, il segretario e, in caso di votazione a scrutinio segreto, due o più scrutatori tra gli associati presenti. Spetta al presidente dare atto della regolare convocazione, e della regolarità delle deleghe, verificare il diritto dei singoli associati di intervenire in Assemblea e dirigere i lavori.

18.2 Della riunione il segretario redige processo verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, che verrà trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Art. 19

19.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea fra le persone fisiche maggiorenni associate e fra gli enti associati. Gli enti, se nominati, esercitano le funzioni per il tramite di un rappresentante designato secondo i loro statuti.

19.2 Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale chi ha maggiore anzianità di iscrizione.

19.3 E' composto da' un numero di minimo di 3 (tre) membri, compreso il Presidente.

19.4 Non può essere nominato Consigliere e, se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni di cui all'art.

2382 C.C.

19.5 I rappresentanti degli enti possono essere sostituiti in corso di mandato dagli enti di appartenenza secondo i loro statuti.

19.6 Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere, se persona fisica è sostituito con il primo dei non eletti, se rappresentante di ente associato, dall'ente di appartenenza. In caso di parità è nominato l'associato che vanta la maggiore anzianità di iscrizione.

19.7 Nel caso di cessazione di più della metà dei Consiglieri, il Presidente o, in sua assenza, l'Organo di controllo, se nominato, indice senza indugio una nuova Assemblea elettiva.

19.8 I singoli Consiglieri o l'intero Consiglio Direttivo possono essere revocati, in caso di gravi inadempienze, dall'Assemblea convocata a norma dell'art. 13.6.

19.9 E' dichiarato decaduto dalla carica il Consigliere (sia persona fisica che ente) chi risulti assente ingiustificato a tre riunioni consecutive del Consiglio, con conseguente sostituzione con il primo dei non eletti.

Art. 20

20.1 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE che non siano espressamente attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad altri organi.

In particolare:

- a) attua i deliberati dell'Assemblea e redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci e stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- b) delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- c) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- d) iscrive i volontari nell'apposito registro ai sensi dell'art. 17 del C.T.S.;
- e) redige uno o più regolamenti per disciplinare il funzionamento dell'ASSOCIAZIONE, obbligatori per tutti gli associati nel rispetto del presente statuto;
- f) nomina al proprio interno il Presidente, un Vicepresidente con il compito di sostituire il Presidente in caso di temporaneo impedimento;
- g) sottopone all'Assemblea le proposte di modifica dello statuto e di trasformazione, fusione, scissione;
- h) propone all'Assemblea lo scioglimento e messa in liquidazione dell'ASSOCIAZIONE;
- i) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali di interesse generale con le modalità previste dall'art. 13 del C.T.S.
- l) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea;

m) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento.

Art. 21

21.1 Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, per posta elettronica e/o raccomandata con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni che può ridursi a 48 ore in caso di motivata urgenza.

21.2 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

21.3 Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

21.4 In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe.

21.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto del Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'ASSOCIAZIONE.

21.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono riservate, ma il Consiglio ha la facoltà di invitare a parteciparvi, senza diritto di voto, gli associati, i rappresentanti di enti, istituzioni o semplici cittadini che abbiano particolari competenze relative agli argomenti all'ordine del giorno.

21.7 Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto da chi presiede.

21.8 Le riunioni o la partecipazione di singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- sia consentito a chi presiede di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Tale modalità è esclusa in caso di voto segreto.

Art. 22

22.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, alla prima riunione del Consiglio Direttivo medesimo e dura in carica quanto il Consiglio stesso. Risulta eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.

22.2 Non può essere nominato Presidente e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 C.C..

22.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE di fronte ai terzi ed in giudizio.

22.4 In caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione, da convocarsi immediatamente.

22.5 In caso di temporanea assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente; se l'impedimento si protrae oltre i 180 (centottanta) giorni il Presidente decade ed il Vicepresidente convoca senza indugio il Consiglio per la sua sostituzione fino al termine del mandato.

22.6 Il Presidente convoca l'Assemblea, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e rappresenta l'ASSOCIAZIONE nei tavoli di concertazione, salvo specifica delega, in quest'ultimo caso, ad uno o più Consiglieri.

Art. 23

23.1 Fino al raggiungimento dei limiti di cui all'art. 30 del C.T.S. e ss.mm. e ii. l'ASSOCIAZIONE si avvale facoltativamente di un Organo di Controllo.

23.2 L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) anni, può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti nel qual caso alla prima riunione dopo l'elezione verrà nominato il Presidente. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.

23.3 I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma

secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

23.4 L'Organo di controllo, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

23.5 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

23.6 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ovvero qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

Art. 25

25.1 Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dell'Organo di controllo e all'Organo di revisione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

25.2 L'ASSOCIAZIONE si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei fini istituzionali, delle attività di volontariato prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e dalle persone aderenti agli enti associati. I volontari svolgono tali attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed



esclusivamente per fini di solidarietà e senso civico, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate ed autorizzate per l'attività prestata. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

25.3 L'ASSOCIAZIONE può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del C.T.S., solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 36 del C.T.S..

25.4 L'ASSOCIAZIONE assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

25.5 Il Consiglio Direttivo delibera i limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai volontari, secondo quanto previsto dall'art. 17 del C.T.S..

Art. 26

26.1 Lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE deve essere proposto all'Assemblea dal Consiglio Direttivo.

26.2 La deliberazione di scioglimento deve comportare la nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri.

26.3 Terminata la liquidazione, il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe

o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge pro tempore vigenti e salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge con esclusione di qualsiasi riparto fra gli associati.

26.4 A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale la devoluzione del patrimonio residuo sarà regolata dalle norme del C.T.S..

Art. 27

27.1 Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

27.2 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

3 730 05/12/2022

0,00 **T3F22L0007300000F**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T3F